



CITTÀ DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con D.C.C. n. 7 del 20.02.2018

S O M M A R I O

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 2 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA.....	1
ART. 3 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA	1
ART. 4 – ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI CITTADINI ONORARI.....	2
ART. 5 - REVOCA DELLA CITTADINANZA.....	2
ART. 6 - DECORRENZA	2

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Mottola adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria", normato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, sportivo e di promozione del territorio locale o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Mottola o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Art. 3 - Modalità di concessione della cittadinanza onoraria

1. La "Cittadinanza Onoraria" viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica alla popolazione della Città, di donne e uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo
2. La cittadinanza onoraria potrà anche essere conferita ad organizzazioni ed istituzioni, riconosciute stabilmente come portatrici di valori di particolare importanza, quale tangibile segno di apprezzamento per le azioni compiute;
2. E' conferita dal Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati compreso il Sindaco.
3. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferita la "Cittadinanza Onoraria" ed il curriculum del beneficiario.
4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

5. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui al comma 1 dell'art. 2 è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di un Assessore, di un Consigliere comunale, di una delle consulte istituite con regolamento comunale, di enti, associazioni o istituzioni
6. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui al comma 1 dell'art. 2 può altresì essere avanzata da un terzo dei Consiglieri.

Art. 4 – Istituzione dell'albo dei cittadini onorari

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Mottola, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal destinatario per accettazione.
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio Segreteria Generale.
4. La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale.
5. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 5 - Revoca della cittadinanza

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno, per:
 - a) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p. , per i reati non colposi di cui al Libro II – Capo II (Reati contro la Pubblica Amministrazione),
 - b) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati non colposi contro il patrimonio e contro la persona;
 - c) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., per i reati in materia di associazione mafiosa, traffico di persone, droga e prostituzione.
2. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente Articolo 2.

Art. 6 - Decorrenza

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla eseguibilità delle deliberazioni di approvazione del Consiglio Comunale.